

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 194 del 13/02/2019

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

**TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNUALITA'
2013 – AVVISO DI ACCERTAMENTO INDUTTIVO IN RETTIFICA E
CONTESTUALE IRROGAZIONE DELLE SANZIONI – SARONNO SERVIZI
S.P.A.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio”, con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell’ASL della Provincia di Varese;

Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Visto l’avviso di accertamento induttivo in rettifica e contestuale atto di irrogazione delle sanzioni n. 84 del 28/12/2018 - acquisito al protocollo n. 134/2019 - con il quale la società Saronno Servizi S.p.a. - società alla quale il Comune di Saronno

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

ha affidato la gestione, l'accertamento e la riscossione della TARI - ha accertato che per l'anno 2013 l'allora A.O. di Busto Arsizio avrebbe dovuto pagare la tassa sui rifiuti su una superficie di 51.842,00 mq anziché sulla superficie di 12.183,00 mq dichiarati dall'azienda, e ha conseguentemente chiesto la corresponsione della somma così composta:

• Totale tassa dovuta:	€	142.909,46;
• Interessi:	€	10.132,87;
• Sanzione per omessa denuncia	€	68.935,28;
• Spese notifica:	€	10,00;
• Totale complessivo di	€	221.988,00,

Preso atto dell'attestazione del Responsabile dell'U.O. Tecnico Patrimoniale in ordine alla correttezza formale e sostanziale del conteggio dei mq comunicato a suo tempo al Comune di Saronno al fine del pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani;

Rilevato che in ordine a quanto sopra l'ASST Valle Olona ha incaricato l'avv. Lanfranco Biasiucci – in qualità di Legale esperto nella materia - della redazione di un parere in merito alle possibili azioni da porre in essere ai fini della tutela degli interessi dell'ASST Valle Olona;

Richiamato il parere dell'Avv. Lanfranco Biasiucci, trasmesso con nota del 17/1/2019 prot. n. 2460 ed acquisito agli atti di ufficio, con il quale lo stesso evidenzia la necessità per l'ASST di inviare una formale istanza di rettifica dell'accertamento e successivamente di procedere, entro i termini di legge (60 gg dalla notifica), con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente al fine di contestare l'accertamento e la sanzione di che trattasi;

Ritenuto, pertanto, che sussistono valide ragioni per promuovere azione giudiziaria nei confronti della società Saronno Servizi S.p.a. per le motivazioni tutte riportate nel parere sopra citato, a cui si rinvia per relazione formale e sostanziale;

Atteso che la materia del contendere comporta che il Legale da incaricare possieda approfondite competenze e provata esperienza in materia tributaria, materia non compresa tra le categorie previste dall'attuale elenco aziendale degli avvocati libero professionisti cui conferire incarichi di patrocinio legale approvato con deliberazione n. 437/2017;

Valutato, pertanto, di incaricare l'avv. Lanfranco Biasiucci, del foro di Busto Arsizio - studio associato Biasiucci Nicola Spinelli in Busto Arsizio, Via Marsala n. 17 - che risulta avere pluriennale esperienza nella materia del diritto tributario, come da curriculum acquisito agli atti d'ufficio;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Esaminato il preventivo trasmesso dall'Avv. Lanfranco Biasiucci, con nota prot. n. 3928 del 28/01/2019, acquisito agli atti d'ufficio, relativo alle spese legali da sostenere nel giudizio di che trattasi (valore della controversia € 221.998,00) pari ad un importo di € 7.889,00 oltre spese generali al 15%, IVA e cpa;

Considerato la S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni ha verificato che il preventivo sopra menzionato è conforme alle tariffe di cui al DM 55/2014, tenuto conto della complessità delle attività oggetto della vertenza in argomento e che lo stesso è comprensivo anche della necessaria attività relativa all'istanza di rettifica dell'accertamento, precedente al ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale;

Vista la proposta n. 126/2019 del Responsabile della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall'attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario f.f. ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n. 126/2019 del Responsabile della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni:

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di inviare alla società Saronno Servizi S.p.a., società alla quale il Comune di Saronno ha affidato la gestione, l'accertamento e la riscossione della TARI, una formale istanza di rettifica dell'accertamento e successivamente di procedere, entro i termini di legge (60 gg dalla notifica), con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente, nominando l'avv. Lanfranco Biasiucci, del foro di Busto Arsizio - studio associato Biasiucci Nicola Spinelli in Busto Arsizio, Via Marsala n. 17 - quale patrocinatore dell'ente nella predetta causa;

2° - di stipulare a tal fine il contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui al testo allegato a parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente al preventivo di compenso predisposto dall'Avv. Lanfranco Biasiucci, in conformità ai criteri di cui all'art. 7 del regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti a cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui alla deliberazione n. 437 del 13.4.2017;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

3° - di contabilizzare gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari a presunti € 11.511,00 sul conto 705140022 "Patrocini legali" del Bilancio 2019 - (Sottobudget 2019003091/AGL);

4° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F.
(Dr. Marco Masini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER ASSISTENZA LEGALE

In esecuzione della deliberazione n. _____ del _____

tra

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, codice fiscale n. 03510190121, di seguito più brevemente denominata "ASST", qui rappresentata dal suo Direttore Generale e rappresentante legale Dr. Eugenio Porfido, domiciliato per la carica in Busto Arsizio, via Arnaldo da Brescia n. 1,

e

l'Avv. Lanfranco Biasiucci, nato a Caserta (CE) il 18/10/1971 (codice fiscale BSCLFR71R18B963P) di seguito "l'Avvocato", con studio in Busto Arsizio (VA), Viale Duca D'Aosta n. 18

premessò che

- è stato notificato in data 28/12/2018 un avviso di accertamento induttivo in rettifica e contestuale irrogazione delle sanzioni dalla parte della società SARONNO SERVIZI S.P.A. - società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Saronno;
- è opportuno proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente al fine di contestare l'accertamento e la sanzione sopra richiamata;

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 - Conferimento e oggetto dell'incarico

L' ASST conferisce all'Avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarla, di assisterla e difenderla nella controversia di cui in premessa.

L' ASST dichiara di essere stata adeguatamente informata dall'Avvocato del grado di complessità della controversia.

L' ASST dichiara altresì di essere stata informata dall'Avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L' ASST, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'Avvocato mandato speciale e a fornire ai difensori tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.



Art. 3 - Obblighi dell'Avvocato.

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite personalmente dall'Avvocato.

Nell'esecuzione dell'incarico l'Avvocato potrà avvalersi di sostituti ed ausiliari, sotto la propria personale responsabilità, rispondendo personalmente del loro operato nei confronti dell'ASST. Durante lo svolgimento dell'incarico, l'Avvocato avrà l'obbligo di tenere informata l'ASST di ogni avanzamento dello stato della procedura, trasmettendo alla stessa ogni atto redatto e depositato, copia dei verbali etc..

L'Avvocato si impegna ad osservare il segreto professionale e a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro l'Azienda.

L'Avvocato, allo scopo di consentire all'ASST di accantonare in bilancio, nell'ambito dell'apposito fondo rischi, una somma adeguata e congrua rispetto al grado probabilistico di soccombenza, si obbliga, se richiesto, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, a far pervenire all'ASST le proprie valutazioni circa l'esito del giudizio e, anche secondo eventuali criteri e modalità indicati dall'Azienda, l'importo delle somme da accantonare.

Art. 4 - Determinazione del compenso

L'ASST si obbliga a corrispondere all'Avvocato il compenso di cui al preventivo allegato al presente contratto, redatto in applicazione del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la stessa ASST.

Il compenso come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

Art. 5 - Termini di corresponsione del compenso

L'Avvocato si impegna ad emettere fattura elettronica per la liquidazione e successivo pagamento del relativo compenso.

L'ASST verserà l'importo entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica positiva di regolarità retributiva contributiva (DURC) del professionista ai sensi del D.L. n. 69/2013 convertito in L. n. 98/2013. Il mancato pagamento degli eventuali acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'Avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

L'ASST è tenuta a corrispondere all'Avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.

L'Avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.

Art. 6 – Recesso dal contratto.

Entrambe le parti hanno diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'ASST verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Art. 7 - Disposizioni di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli troveranno applicazione le norme degli artt. 2229 e seguenti del Codice civile, quelle contenute nel Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense e quelle stabilite nel Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la ASST, che l'Avvocato dichiara di conoscere ed accettare integralmente.



Art. 8 – Foro competente.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Busto Arsizio.

Busto Arsizio, lì

L'Avvocato:

Avv. Lanfranco Biasiucci

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale
Dott. Eugenio Porfido

Le parti approvano specificamente gli artt. 4 e 8

L'Avvocato:

Avv. Lanfranco Biasiucci

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Il Direttore Generale
Dott. Eugenio Porfido

PROT. n° 3928
del 28/01/2019

From: lanfranco.biasiucci@busto.pecavvocati.it
To: protocollo@pec.asst-valleolona.it
Sent: 25/01/2019 16:10:19
Subject: ASST VALLE OLONA / COMUNE DI SARONNO avviso di accertamento
84/2018 - protocollo generale 134/19
Attachments: preventivo.pdf; 2819_001.pdf

Buongiorno,
con riferimento alla posizione in oggetto, si trasmette in allegato dichiarazione sostitutiva
atto di notorietà e preventivo dello studio.
Con osservanza,
Avv. Lanfranco Biasiucci



Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast
antivirus.
www.avast.com

PRATICA ASST VALLE OLONA / COMUNE DI SARONNO - TARI						
Valore della controversia: € 221.988,00						
PREVENTIVO SECONDO DM 55/2014 - VALORI MEDI						
Fasi:	Valori	Maggiorazioni e 40% per complessità, difficoltà e urgenza sul valore	% di abbattimenti o come da regolamento	Abbattimenti o come da vostro regolamento	In caso di conciliazione e durante o prima del giudizio tributario sarà dovuto un compenso ulteriore pari al compenso della fase decisoria aumentata del 25%	TOTALE PREVENTIVO
Studio della controversia	2.430,00	972,00	50%	1.701,00		
Fase introduttiva	1.550,00	620,00	50%	1.085,00		
Fase istruttoria/trattazione	5.400,00	2.160,00	70%	2.268,00		
Fase decisionale	4.050,00	1.620,00	50%	2.835,00		
totali	13.430,00	5.372,00		7.889,00		7.889,00
In caso di conciliazione					5.062,50	

Si precisa che gli importi qui indicati sono al netto di accessori di legge, rimborso forfettario 15% e anticipazioni quali contributo unificato e marche da bollo.